

“ Art. 5. La presente legge andrà in vigore col 1° novembre 1886 „.

Questo articolo è proposto dalla Commissione. Lo accetta, onorevole ministro?

**Coppino**, ministro dell'istruzione pubblica. Lo accetto.

**Presidente**. Metto a partito questo articolo 5. Chi l'approva sorga.

(È approvato).

Ora viene l'aggiunta proposta dall'onorevole Caperle, la quale fu presentata dopo l'approvazione dell'articolo primo. Ne da lettura:

“ Gli stipendi minimi, fissati per le maestre nella annessa tabella, valgono anche per quelle che insegnano nelle scuole maschili o miste „.

La mantiene ancora, onorevole Caperle?

**Caperle**. Questa aggiunta dovrebbe, secondo me, essere accettata dal Ministero e dalla Commissione, perchè avrebbe importanza didattica ed economica.

Oggi abbiamo una legge che parifica per lo stipendio le maestre che insegnano nelle scuole maschili, a quelle che insegnano nelle scuole femminili. E abbiamo poi l'articolo 62 del regolamento del 15 settembre 1860, che, secondo me è incostituzionale, che stabilisce che quando una maestra è assunta ad insegnare in una scuola maschile, deve ricevere lo stipendio che sarebbe assegnato ad un maestro.

Questo provvedimento impedisce di porre nelle scuole di grado inferiore le maestre, anzi che i maestri, ad insegnare ai maschi. Nelle nostre campagne (è fatto notorio) c'è un certo pregiudizio per cui si resiste ad accettar le maestre nelle scuole maschili di grado inferiore; e, tanto più, poi, un certo pregiudizio per cui si resiste ad accettare le scuole miste; ne può essere mallevadore, forse, anche l'onorevole Merzario. Ora, la scuola elementare obbligatoria sarebbe molto più facilmente portata alle sue ultime applicazioni, nelle campagne, se, con minore spesa, i comuni potessero affidare l'insegnamento, nelle scuole maschili di grado inferiore, a maestre, anzi che a maestri, e se adottassero, poi, il concetto delle scuole miste, maschili e femminili, specialmente in certe piccole frazioni che hanno appena qualche diecina di alunni che frequentano la scuola.

Per conto mio, credo che si debba desiderare che la educazione dei maschi, nelle scuole inferiori, sia specialmente affidata alle donne.

La donna, tra i fanciulli, assume l'ufficio di madre, piuttosto che di maestra; per essa, la scuola primaria può diventare una continuazione, un riverbero della famiglia; e se i comuni possono spendere meno nominando maestre, invece che maestri per le scuole maschili di grado inferiore, sarà più facile che codesto sistema si generalizzi.

Ecco perchè domanderei che una dichiarazione della legge dicesse che gli stipendi minimi stabiliti nella tabella valgano anche per le maestre che insegnano nelle scuole maschili o miste.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

**Ercole**. Mi limiterò ad una raccomandazione, sperando che il ministro della pubblica istruzione vorrà accettarla.

L'articolo 2 del disegno di legge ministeriale nel terzo capoverso diceva: “ È ufficio del Comitato: il curare l'esatto adempimento della legge e dei regolamenti; il promuovere davanti al pretore l'azione pubblica contro i renitenti alla scuola, dove il delegato o l'ispettore scolastico non l'abbiano fatto: l'amministrare il patrimonio di questa „.

Ora vorrei che il ministro studiasse, se non fosse il caso di istituire (come già fu istituita una Commissione che soprintende alla distribuzione dei sussidii alla istruzione primaria, e che funziona fin dal 1868,) nel suo Ministero un Comitato che pronunziasse in grado d'appello sopra i reclami sia dei comuni, che dei maestri. Ben inteso che le funzioni di questo Comitato dovrebbero essere gratuite.

È cosa di fatto, che i Consigli scolastici non hanno una giurisprudenza uniforme, e non si può farne loro torto; gli uni in una stessa questione talora giudicano in un modo, altri in un altro. I poveri maestri ed anche i comuni sono obbligati a ricorrere al Governo, ed il Governo sente il Consiglio di Stato, e in dati casi si ricorre anche ai tribunali.

A mio credere, questo Comitato d'appello potrebbe giovare molto sia ai comuni che ai maestri ad assicurarli sui rispettivi diritti mediante una uniforme giurisprudenza.

L'onorevole ministro mi risponda. Io non fo che una raccomandazione; se Ella trova ostacoli nella legge non so che dire, ma ritengo peraltro che non ve ne esistano.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica:

**Coppino**, ministro dell'istruzione pubblica. Quanto alla raccomandazione dell'onorevole Ercole, io la accetto, poichè l'argomento a cui si riferisce è già